



Spett.le
Società Italiana degli Autori ed Editori
Viale della Letteratura, 30
00144 Roma (RM)
siae@pec.siae.it

Oggetto: Affidamento diretto con richiesta di offerta, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e della L.R. 38/2007, relativo alla “Fornitura dei dati 2020 dell'Osservatorio dello Spettacolo relativi alla Toscana”, da realizzare nell'ambito delle attività istituzionali di IRPET per l'annualità 2021

Con la presente l'Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana (di seguito IRPET) richiede la presentazione di un'offerta per l'esecuzione della prestazione in oggetto, e descritta nel paragrafo 3 del presente documento 'CONTENUTO PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO', da far pervenire tramite posta elettronica certificata alla casella “**protocollo.irpet@postacert.toscana.it**” entro il giorno 23/12/2021 comprensiva della seguente documentazione:

- 1.1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (Allegato 1)
- 1.2 – DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) (Allegato 2)
- 1.3 – DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 1341, II COMMA, DEL CODICE CIVILE (Allegato 3)
- 1.4 – OFFERTA ECONOMICA (Allegato 4)
- 1.5 – DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVA

In relazione alle condizioni di partecipazione alla presente procedura di affidamento, l'operatore economico rende, ai sensi del DPR 445/2000, dichiarazioni concernenti la propria situazione in relazione al possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale stabiliti dal D.Lgs. 50/2016 mediante la compilazione del “Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)” di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 (Punto 1.2) e del modello “Domanda di Partecipazione”, di cui al successivo Punto 1.1.

Comunicazioni dell'Amministrazione

Tutte le **comunicazioni nell'ambito della presente procedura** avvengono e si danno per eseguite mediante spedizione di messaggi di posta elettronica alla casella di posta elettronica non certificata (o pec, se specificata) indicata dall'operatore economico, ai sensi dell'art. 10 del DPGR 24 dicembre 2009 n. 79/R (aggiornato con DPGR 16/02/2015 n. 16/R) - Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche. L'operatore economico si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica.

1. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
--

L'operatore economico non deve incorrere in alcuna delle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

In relazione alle condizioni di partecipazione alla presente procedura di affidamento, l'operatore economico rende, ai sensi del DPR 445/2000, mediante apposita scheda di rilevazione di cui al successivo paragrafo 2.1, dichiarazioni concernenti la propria situazione in relazione al possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale stabiliti dal D.Lgs. 50/2016.

Si evidenzia che l'operatore economico è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dall'operatore economico e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

2.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

L'operatore economico dovrà presentare il modello **“Domanda di partecipazione”**, relativo alla forma di partecipazione, alle dichiarazioni ulteriori sui requisiti di ordine generale ed alle ulteriori dichiarazioni integrative per la partecipazione.

Nel suddetto modello, l'operatore economico deve, altresì, indicare i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono o dei soggetti cessati che abbiano ricoperto nell'anno antecedente la data di pubblicazione della lettera di invito le cariche di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Si evidenzia che l'operatore economico è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dall'operatore economico e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Il modello **“Domanda di partecipazione”** dovrà essere presentato **in formato PDF**, compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico.

2.2 DGUE – DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Ai sensi dell'articolo 85 del Codice, come precisato con Circolare n. 3 del 18/07/2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato nella GURI n° 174 del 27/07/2016 e dalle Linee Guida ANAC n° 4 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018, il concorrente compila il documento di gara unico europeo (DGUE) messo a disposizione tra la documentazione di gara.

Il DGUE deve essere presentato **in formato PDF**, sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico. Mediante la compilazione del DGUE l'operatore economico dichiara di soddisfare le seguenti condizioni:

- a) di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 80;
- b) di soddisfare i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83;
- c) di soddisfare gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell'articolo 91.

In particolare, il concorrente dovrà compilare le seguenti sezioni, con i dati e le dichiarazioni necessarie:

- Parte II – Informazioni sull'operatore economico, lettere A, B, C, D

- Parte III – Motivi di esclusione, lettere A, B, C, D
- Parte IV – Criteri di selezione, lettere α e A sezioni
- Parte VI – Dichiarazioni finali

Il DGUE dovrà essere compilato in conformità con quanto indicato di seguito in base alla forma di partecipazione:

- Operatori riuniti (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, rete d'impresa) ai sensi dell'art. 45 co. 2 lett. d), e), f), g) del Codice: da tutti i componenti l'operatore unito, sezioni sopra indicate
- Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili di cui all'art. 45, co. 2 lett. b) e c) del codice: sia dal consorzio che dalle consorziate indicate quali esecutrici, sezioni sopra indicate
- Impresa ausiliaria in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del Codice: Parte II, Sezione A e B; Parte III, Parte IV e Parte VI
- Impresa ausiliaria di cui all'art. 110 c. 5 del Codice: Sezione A e B; Parte III, Parte IV e Parte VI;
- Impresa cooptata in caso di ricorso all'istituto della Cooptazione ai sensi dell'art. 92 comma 5 del D.P.R. 207/2010: Parte II, Sezione A e B; Parte III, Parte IV e Parte VI

2.3 DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 1341, II COMMA, DEL CODICE CIVILE

Tale dichiarazione dovrà essere presentata **a cura di persona munita del potere di rappresentanza** utilizzando l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato "Dichiarazione di accettazione clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341, II comma, del codice civile" **in formato PDF**, sottoscritta **con firma digitale del titolare o legale rappresentante** e dovrà essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico.

2.4 OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico dovrà presentare il modello "Offerta economica", **in formato PDF**, sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante, recante i seguenti elementi:

- oggetto del servizio;
- denominazione o ragione sociale, forma giuridica e sede legale;
- nominativo e qualità della persona che sottoscrive l'offerta;
- l'indicazione, in cifre ed in lettere, dell'offerta economica, determinata dal prezzo complessivo, inferiore all'importo a base di gara di **Euro 19.000,00 (diciannovemila/00)**, oltre IVA nei termini di legge, che l'operatore economico offre per eseguire le prestazioni oggetto del presente appalto.

L'offerta economica deve, altresì, contenere le seguenti dichiarazioni:

- 1.1 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nella lettera di invito a presentare offerta;
- 1.2 di aver giudicato i prezzi offerti, nel loro complesso, remunerativi per tutte le prestazioni richieste;
- 1.3 di aver preso esatta conoscenza della natura dell'affidamento e di tutte le circostanze particolari e generali che possono aver influito sulla determinazione dell'offerta;
- 1.4 di mantenere valida l'offerta per 60 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della stessa;
- 1.5 di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle disposizioni in materia di condizioni del lavoro.

Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 l'offerta dell'operatore economico è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

2.5 DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVA

L'operatore economico dovrà presentare la "Dichiarazione di Esclusiva", con la quale attesta e dichiara di essere titolare di un diritto di esclusiva relativamente alla fornitura oggetto del presente affidamento, in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate che siano compatibili con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La "Dichiarazione di esclusiva" dovrà essere presentata **in formato PDF**, compilata e firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico.

3. CONTENUTO PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO

Premessa

IRPET è ente di consulenza sia per la Giunta che per il Consiglio regionale, ordinato da Regione Toscana con legge regionale 29 luglio 1996, n. 59, e successive modifiche e integrazioni, per lo svolgimento di compiti di studio e ricerca in materia di programmazione.

In esecuzione dei propri compiti istituzionali ed in particolare con riferimento agli studi e ricerche istituzionali svolti dall'Istituto in merito al settore delle attività culturali, a partire dalla pubblicazione delle note dell'Osservatorio Regionale della Cultura, si rende necessario l'utilizzo della banca dati dell'Osservatorio dello Spettacolo SIAE, contenente informazioni sul livello di offerta (eventi, giornate di attività) e di domanda (spettatori, ingressi, spesa al botteghino, spesa del pubblico) del settore dello spettacolo (cinema, teatro, concerti, ballo, spettacolo viaggiante, mostre, pluralità di generi) per comune e mese, dell'anno 2020, raccolti in via esclusiva da SIAE.

Art. 1 - Oggetto e caratteristiche della prestazione

Il presente affidamento ha per oggetto l'acquisto presso SIAE, in qualità di collettore esclusivo per l'Italia, dei dati su offerta e domanda del settore dello spettacolo, strumento necessario per l'esecuzione degli studi e delle ricerche svolti dall'Istituto sul settore delle attività culturali.

L'acquisto ha per oggetto la cessione dei dati relativi alla Toscana e all'anno 2020, secondo il seguente tracciato record:

- Provincia
- Comune
- MacroAggregato
- Aggregato
- Codice Genere Manifestazione
- Descrizione Genere Manifestazione
- Mese Evento
- Descrizione Mese Evento
- Tipo fruibilità 1=pagamento 0=gratuito
- Eventi
- Giornate
- Ingressi
- Presenze
- Spesa al botteghino
- Spesa del pubblico

SIAE si impegna a fornire i dati entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della conferma del preventivo e della copia del pagamento effettuato tramite bonifico bancario.

Referente per le ricerche e supervisore IRPET per l'indagine è dott.ssa Sabrina Iommi, tel. 0554591284, e mail sabrina.iommi@irpet.it

Art. 2 - Modalità di esecuzione della prestazione

1. Le elaborazioni statistiche di cui all'art. 1 dovranno pervenire via e-mail ai seguenti indirizzi: sabrina.iommi@irpet.it; patrizia.lattarulo@irpet.it.

Art. 3 - Avvio dell'esecuzione e durata

La prestazione decorre dall'avvio dell'esecuzione, contestuale all'affidamento, e dovrà terminare **entro il 31/12/2021** con completamento delle attività e consegna dei risultati.

Per l'eventuale sospensione dell'esecuzione della prestazione da parte dell'Amministrazione si applica l'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.

Nel caso in cui l'Affidatario, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni nel termine fissato, può richiederne la proroga ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

IRPET si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto come stabilito al successivo articolo del presente documento.

Il Responsabile del contratto, dott.ssa Patrizia Lattarulo, avvalendosi della consulenza del referente del progetto dott.ssa Sabrina Iommi, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto e al termine delle prestazioni effettua i necessari accertamenti e rilascia idoneo certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

Art. 4 - Personale impiegato nello svolgimento dell'appalto, sicurezza e regolarità nell'esecuzione, obblighi di informazione

Ai sensi dell'art. 24 comma 1 L.R. 38/2007 la Società ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Art. 5 - Modifica di contratto

In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 6 - Importo stimato

L'importo complessivo dell'appalto a base di gara è stimato in **Euro 19.000,00 (diciannovemila/00)**, oltre IVA di legge. Per l'espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e che pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" - DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all'art. 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 7 - Gestione digitale del contratto

Ogni comunicazione inerente la gestione del presente affidamento dovrà essere trasmessa tramite posta elettronica certificata (la casella di posta elettronica certificata di IRPET è: protocollo.irpet@postacert.toscana.it), ad esclusione della fatturazione per il pagamento delle prestazioni di cui al successivo art.8.

La Società si impegna a ricevere e trasmettere tramite posta elettronica certificata la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla gestione del contratto.

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale, salvo diversa modalità comunicata dall'amministrazione.

Art. 8 - Corrispettivo contrattuale, fatturazione e pagamento

Il corrispettivo contrattuale per la fornitura è determinato dall'offerta presentata dall'operatore.

La fatturazione elettronica sarà effettuata a saldo del corrispettivo complessivo, a completamento delle attività concordate e consegna dei dati, a seguito di attestazione della verifica di regolare esecuzione delle attività (in termini di quantità e qualità) da parte del sottoscritto Dirigente responsabile del contratto, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento o negli altri documenti richiamati.

La fattura elettronica, intestata ad IRPET - Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana, via Pietro Dazzi n. 1 - 50141 Firenze, C.F./P.IVA 04355350481, **Codice Univoco Ufficio (CUU) UFYD93**, deve essere inviata esclusivamente tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica".

Dovrà essere inoltre specificato nella fattura che la stessa si riferisce all'attività di **"Fornitura dei dati 2020 dell'Osservatorio dello Spettacolo relativi alla Toscana – Attività istituzionali anno 2021"**

Si rende noto che IRPET è soggetto all'applicazione del regime dello "Split payment". Le modalità di emissione e di trasmissione della fattura elettronica, nonché le specifiche indicazioni relative al regime di "Split payment", sono consultabili sul sito istituzionale dell'IRPET nella sezione "Profilo del committente" (<http://www.irpet.it/profilo-del-committente-appalti-e-forniture>).

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto a mezzo bonifico bancario sul conto corrente comunicatoci secondo le modalità di seguito stabilite, a seguito di emissione e trasmissione della fattura elettronica secondo le norme in vigore e nel rispetto delle modalità sopra richiamate, **entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa**. Tale termine per le fatture ricevute dall'Amministrazione nei mesi di dicembre e/o gennaio è aumentato a 60 giorni. Qualora la fattura pervenga in modalità diversa da quella indicata nel presente articolo, IRPET non darà corso al pagamento e nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall'affidatario.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'amministrazione tramite il responsabile del procedimento applica quanto previsto all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016.

IRPET segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, l'Amministrazione, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000, procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 5.000, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

Art. 9 - Verifica di regolare esecuzione

Ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformità, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e

caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento.

La verifica di conformità è effettuata dal Responsabile del contratto a seguito della quale, accertato che la prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni concordate si procede al pagamento del corrispettivo delle prestazioni eseguite.

Art. 10 - Cessione del contratto

È vietata la cessione totale o parziale del contratto, sotto pena di decadenza ed eventuale azione di rivalsa di IRPET per il danno arrecato.

Art. 11 - Obblighi e responsabilità

L'affidatario è tenuto ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'IRPET del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

L'affidatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare a quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'affidatario esonera IRPET da ogni responsabilità e onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione.

La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto alla Società, fino a quanto non sia accertato integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso la Società non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni.

La Società, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligata a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto di IRPET che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sulla Società restandone sollevato IRPET.

La Società è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, secondo quanto indicato al successivo articolo 12.

L'affidatario assume l'obbligo di garantire la proprietà dei risultati dell'attività espletata e di sollevare l'IRPET di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

In caso di violazione dei suddetti obblighi relativi alla riservatezza, ai diritti di proprietà intellettuale e alla proprietà dei beni, IRPET ha diritto di richiedere al soggetto aggiudicatario il risarcimento di tutti i danni di cui sopra, senza eccezione.

Per effetto di quanto stabilito dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"), l'affidatario è tenuta all'osservanza delle regole di condotta contenute nei codici di comportamento applicabili al personale di IRPET, disponibili sul sito istituzionale www.irpet.it, nella sezione "Amministrazione trasparente" - "Disposizioni generali - Atti generali - codici di condotta" e si impegna ad estenderne l'osservanza ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.

La violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'IRPET, approvato dal Direttore con determinazione n. 3 del 9/04/2014, costituisce causa di risoluzione del rapporto con IRPET, ai sensi del successivo art. 13.

Ai sensi dell'art. 53, c.16-ter, del D.Lgs. 165/2001, l'affidatario con la sottoscrizione del contratto attesta di non aver concluso, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti dell'IRPET, che hanno esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Istituto nei propri confronti.

L'accertamento della violazione degli obblighi derivanti dal citato art. 53, c.16-ter del D.Lgs. 165/2001 è causa di risoluzione del presente rapporto contrattuale, ai sensi del successivo art. 13.

Art. 12 - Riservatezza

Nel corso dell'esecuzione del servizio, l'affidatario potrà accedere a documenti emessi od in possesso dell'IRPET, impegnandosi a non utilizzare i suddetti documenti per fini diversi dall'esecuzione del/della presente servizio/fornitura.

Tutte le informazioni ed i fatti di cui i componenti dell'affidatario verranno a conoscenza in relazione all'espletamento del servizio/della fornitura, dovranno rimanere segreti e non potranno essere divulgati.

Per l'esecuzione di prestazioni contrattuali che configurano circostanze e fattispecie per le quali si renda necessaria l'applicazione della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali), l'Affidatario sarà chiamato da IRPET in qualità di Titolare del trattamento ad adempiere agli obblighi previsti dalla suddetta normativa quale Responsabile esterno del trattamento, con i contenuti ed alle condizioni dalla stessa stabiliti.

In tale caso, l'assunzione ed il rispetto da parte dell'Affidatario degli obblighi e delle responsabilità di cui alla citata normativa costituiscono presupposti della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 13 - Penali e risoluzione del contratto

L'affidatario è soggetto a penalità quando la consegna dei dati di cui all'articolo 1 non avvenga entro il termine di cui all'art. 3. Per ogni giorno di ritardo è applicata un penale di euro 10,00 fino al 10° giorno di ritardo. Dal 11° al 20° giorno di ritardo è applicata una penale di euro 15,00. Se il ritardo persiste oltre il 20° giorno, fermo restando l'applicazione della penale giornaliera massima prevista, l'amministrazione procede ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 108 d.lgs 50/2016.

L'Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del contratto idonei all'applicazione delle penali, provvede a contestare alla Società, per iscritto, le inadempienze riscontrate con l'indicazione della relativa penale da applicare, con l'obbligo da parte della Società di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.

Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile alla stessa, l'Amministrazione provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva di cui al paragrafo 6 che dovrà essere integrata dalla Società senza bisogno di ulteriore diffida.

Nel caso in cui l'Amministrazione accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società non procede con l'applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto di Regione Toscana ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno.

IRPET procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica indicati nel precedente articolo 8;
- in caso di subappalto non autorizzato da IRPET;
- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della dell'IRPET da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società compreso quelli del subappaltatore;
- in caso di violazione dell'articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - pantouflage o revolving door);
- in caso di accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese dal fornitore in sede di offerta o di accertamento del sopravvenuto venir meno della veridicità delle suddette dichiarazioni.

Al di fuori dei casi sopra specificati, nei casi in cui il responsabile del contratto (direttore dell'esecuzione) accerti che comportamenti dell'affidatario concretino grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, in ottemperanza alla disciplina di cui al comma 3 dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, IRPET si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa contestazione scritta. L'eventuale risoluzione del rapporto sarà disposta dall'IRPET con atto motivato e comunicata mediante PEC o lettera raccomandata A/R con preavviso di 15 giorni.

In relazione all'istituto della risoluzione del contratto, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione ai sensi degli articoli 1454 e 1456 espressamente previsti nel presente documento, IRPET applica la disciplina dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 14 - Recesso

IRPET si riserva in ogni momento, la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Essa ne dovrà dare comunicazione alla Società con un preavviso di almeno 15 giorni.

In caso di recesso di IRPET, la Società ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale e delle somme previste ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

È fatto divieto alla Società di recedere dal contratto.

Art. 15 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto in questo documento si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- nel D.Lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e successive modifiche e integrazioni;
- nella L.R. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili.

Art. 16 - Foro competente

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente documento, ove l'IRPET sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai fini della presente procedura e ai sensi del D.Lgs. 50/2016 il responsabile unico del procedimento è Dott.ssa **Patrizia Lattarulo** Dirigente dell'Area di ricerca "Economia pubblica e territorio", tel. 0554591252, e mail: patrizia.lattarulo@irpet.it

4. AVVERTENZE

- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella presente richiesta di preventivo, con rinuncia ad ogni eccezione.
- L'Amministrazione ha facoltà di non procedere all'affidamento qualora l'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'affidamento ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico, senza che il soggetto invitato possa avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- L'Amministrazione invierà le comunicazioni relative al presente affidamento all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dall'operatore economico.
- L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e può essere revocata qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione.

5. CONCLUSIONE DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

L'Amministrazione, prima dell'affidamento del contratto, effettua i controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal soggetto invitato.

Il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere. L'operatore economico si impegna con la presentazione dell'offerta. L'Amministrazione invierà apposita lettera di ordinazione mediante posta elettronica certificata.

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'affidatario, è richiesto al soggetto invitato di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/679/2016 all'Amministrazione, che tratterà i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

1. In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati forniti dal soggetto invitato vengono raccolti e trattati da IRPET per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla procedura e, in particolare, ai fini della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nella lettera di invito, nonché ai fini dell'affidamento, in ottemperanza a precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;

- i dati da fornire da parte del soggetto affidatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

2. Il soggetto invitato è tenuto a fornire i dati a IRPET, in ragione degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione, potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il soggetto alla partecipazione alla procedura o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'affidamento, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

3. I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate sono della seguente natura: dati personali comuni (es. dati anagrafici), dati relativi a condanne penali e reati (cd. giudiziari) di cui

all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previste dalla legislazione vigente.

4 Il titolare del trattamento è IRPET, con sede in Firenze, via Pietro Dazzi 1, 50141, tel. 055-459111, fax 055-4591240, PEC: protocollo.irpet@postacert.toscana.it.

5. I dati personali saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e informatizzata.

6. I dati raccolti potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite o eventuali incaricati dalla stessa per lo svolgimento delle attività di supporto al RUP;

- all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008;

- ad Enti ed Amministrazioni cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali, nonché a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione sia obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;

- ad amministratori di sistema;

- per esercitare i diritti del Titolare, quale ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lettera b, e comma 32 L. 190/2012, art. 37 D.Lgs. n. 33/2013; nonché l'art. 29 D.Lgs. n. 50/2016) il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.irpet.it - sezione Amministrazione trasparente.

7. Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili.

8. Diritti del concorrente/interessato. Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono stati trasferiti dal soggetto invitato alla stazione appaltante. All'interessato è riconosciuto il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (dpo@irpet.it).

Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

9. Con la presentazione dell'offerta e/o sottoscrizione del contratto il legale rappresentante/procuratore del concorrente/affidatario prende atto espressamente del trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte di IRPET per le finalità sopra descritte.

Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana.

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente

Patrizia Lattarulo

(firmato digitalmente)